

CXXIX<sup>a</sup> SEDUTA

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1938 - Anno XVII

(Seduta pomeridiana)

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Commissioni speciali . . . . .	4275		
Disegni di legge:			
( Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1938-XVI, n. 1202, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano » (2443). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4275		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (2444). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4276		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1448, concernente la franchigia doganale a favore del comune di Livigno » (2445). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4276		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1458, concernente la proroga al 31 dicembre 1943 del termine di validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, recante agevolazioni doganali per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche petrolifere » (2446). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4276		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, con il quale è stato modificato l'articolo 8 della legge 24 marzo 1932, n. 355, sul piano regolatore di Roma » (2447). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4277		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1520, concernente l'aumento del limite di età a favore dei reduci dall'Africa Orientale e dei militari in servizio non isolato all'estero, nonché degli iscritti al Partito ante Marcia, per l'ammissione agli esami di radiotelegrafisti di navi mer-			
cantili » (2449). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4277		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito ed aumento dei relativi organici » (2450). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4277		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, concernente modificazioni alla composizione ed al funzionamento della Commissione censuaria centrale » (2451). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4277		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, contenente norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia » (2452). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4278		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1526, contenente modificazione alle norme per l'ammissione all'esame finale presso la Scuola superiore fascista di economia domestica in Roma » (2453). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4278		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1495, che consente dilazione per il rimborso delle somme anticipate dallo Stato alla Sezione di Credito Agrario dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie » (2454). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4278		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, concernente provvidenze a favore degli orfani degli invalidi di guerra di prima categoria » (2455). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4278		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte			

di fabbricazione » (2457). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4279

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1579, che approva una Convenzione stipulata tra l'Amministrazione della guerra e il comune di Pesaro, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria » (2458). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4279

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1577, che approva una Convenzione stipulata fra l'Amministrazione della guerra e la provincia di Avellino per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di fanteria » (2459). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4279

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, che apporta modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare » (2460). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4279

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1493, riguardante la inclusione delle spese di mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena tra le spese di giustizia » (2461). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4311

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1021, recante modificazioni al Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, sull'organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici » (2462). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4311

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1608, che integra il Consiglio direttivo dell'Istituto di malarologia "Ettore Marchiafava", con un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana » (2463). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4312

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1504, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 2.700.000 per il completamento degli arredi del nuovo porto interno di Livorno » (2465). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4312

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1522, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 31.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti a pagamento non differito nell'Italia meridionale ed insulare » (2466). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4312

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1523, col quale si autorizza l'ulteriore spesa di lire 435.000 per il completamento del Palazzo comunale di Zara » (2467). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4312

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1488, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per opere pubbliche nei Comuni colpiti dal

terremoto del 13 gennaio 1915 » (2468). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4313

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1938-XVI, n. 1548, che approva la Convenzione modificativa stipulata con la Società « Partenopea » anonima di navigazione » (2469). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4313

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1527, concernente il finanziamento della produzione del seme bachi per il consumo del 1939-XVII » (2470). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4313

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 986, recante autorizzazione di contributo per lire 1 milione al Comune di Messina per lavori di risanamento dell'abitato » (2472). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4313

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1596, col quale si autorizza la spesa di lire 6.000.000 per la costruzione dell'edificio da destinarsi a sede della Scuola Allievi ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma » (2474). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4315

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1595, che autorizza la spesa di lire 22.500.000 per la sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze » (2475). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4315

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1168, concernente la proroga di un anno del termine di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 giugno 1937-Anno XV, n. 847, istitutiva degli Enti comunali di assistenza » (2476). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4315

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1571, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 21 giugno 1938-XVI » (2477). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4315

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (2414). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4282

OTTAVIO ZOPPI . . . . . 4308

FELICI . . . . . 4309

DE BONO . . . . . 4310

PARIANI, sottosegretario di Stato per la guerra . . . . . 4310

SECHI . . . . . 4311

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, concernente agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva dei marmi apuani » (2473). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4314

APPIANI . . . . . 4314

(Presentazione) . . . . . 4275

## Uffici:

(Riunione) . . . . . 4275

## Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) . . . . . 4280, 4316

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dare lettura di un elenco di disegni di legge presentati alla Presidenza.

CARLETTI, segretario:

## DISEGNI DI LEGGE.

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834, che apporta modificazioni al regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti (2693).

Dal Ministro dell'interno:

Riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli (2691).

## Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani venerdì, alle ore 15,30, avrà luogo la riunione degli Uffici con l'ordine del giorno di cui do lettura:

- a) Costituzione degli Uffici;
- b) Esame dei seguenti disegni di legge:

Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei (2626). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Costituzione del Comune di Dualchi in provincia di Nuoro (2627). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Distacco del Comune di Monterchi dalla provincia di Perugia e sua riaggregazione a quella di Arezzo (2628). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Norme interpretative delle disposizioni contenute nella legge di bonifica circa le prestazioni gravanti sui terreni bonificati (2629). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Aggiunte e variazioni al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modi-

ficazioni (2654). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Distacco del Comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla provincia di Avellino e sua aggregazione a quella di Foggia (2655). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica (2656). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modifica della data dei censimenti generali della popolazione (2657). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Passaggio dei servizi geofisici dal Regio Ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche (2658). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Riordinamento dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (2659). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Mobilizzazione dei Deputati (2687). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Norme per il riordinamento della Discoteca di Stato (2688). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni (2689). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali (2690). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del Comune di Napoli (2691). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

## Nomina di Commissioni speciali.

PRESIDENTE. Il Duce del Fascismo Capo del Governo nel presentare i due disegni di legge sulla «Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni» e «Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni», ha chiesto che ciascuno di essi sia deferito all'esame di una Commissione speciale.

Chiamo a far parte della Commissione per il disegno di legge: «Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni» i senatori: Baccelli, Bodrero, De Bono, De Vito, Guadagnini, Santi Romano e Sailer.

Per il disegno di legge sulla «Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni» i senatori: Conti, Di Marzio, Lissia, Moresco, Mormino, Rossini e Torre.

Ambedue le Commissioni sono convocate per domani mattina alle ore 9,30.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
**« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza**

**estera impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano » (N. 2443).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (N. 2444).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1448, concernente la franchigia doganale a favore del Comune**

**di Livigno » (N. 2445).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1448, concernente la franchigia doganale a favore del Comune di Livigno ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1448, concernente la franchigia doganale a favore del Comune di Livigno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1458, concernente la proroga al 31 dicembre 1943 del termine di validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, recante agevolazioni doganali per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche petrolifere » (N. 2446).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1458, concernente la proroga al 31 dicembre 1943 del termine di validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, recante agevolazioni doganali per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche petrolifere ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1458, concernente la proroga al 31 dicembre 1943 del termine di validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, recante agevolazioni doganali per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche petrolifere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, con il quale è stato modificato l'articolo 8 della legge 24 marzo 1932, n. 355, sul piano regolatore di Roma » (N. 2447). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, con il quale è stato modificato l'articolo 8 della legge 24 marzo 1932, n. 355, sul piano regolatore di Roma ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, con il quale è stato modificato l'articolo 8 della legge 24 marzo 1932, n. 355, sul piano regolatore di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1520, concernente l'aumento del limite di età a favore dei reduci dall'Africa Orientale e dei militari in servizio non isolato all'estero, nonché degli iscritti al Partito ante Marcia, per l'ammissione agli esami di radiotelegrafisti di navi mercantili » (N. 2449). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1520, concernente l'aumento del limite di età a favore dei reduci dall'Africa Orientale e dei militari in servizio non isolato all'estero, nonché degli iscritti al Partito ante Marcia, per l'ammissione agli esami di radiotelegrafisti di navi mercantili ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1520, concernente l'aumento del limite di età a favore dei reduci dall'Africa Orientale e dei militari in servizio non isolato all'estero, nonché degli iscritti al Partito ante Marcia, per l'ammissione agli esami di radiotelegrafisti di navi mercantili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito ed aumento dei relativi organici » (N. 2450). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito ed aumento dei relativi organici ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito ed aumento dei relativi organici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, concernente modificazioni alla composizione ed al funzionamento della Commissione censuaria centrale » (N. 2451). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, concernente modificazioni alla composizione ed al funzionamento della Commissione censuaria centrale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, concernente modificazioni alla composizione ed al funzionamento della Commissione censuaria centrale.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1938

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, contenente norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia » (N. 2452). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, contenente norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, contenente norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1526, contenente modificazione alle norme per l'ammissione all'esame finale presso la Scuola superiore fascista di economia domestica in Roma » (N. 2453). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1526, contenente modificazione alle norme per l'ammissione all'esame finale presso la Scuola superiore fascista di economia domestica in Roma ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1526, contenente modificazione alle norme per l'ammissione all'esame finale presso la Scuola superiore fascista di economia domestica in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1495, che consente dilazione per il rimborso delle somme anticipate dallo Stato alla Sezione di Credito Agrario dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezia » (N. 2454). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1495, che consente dilazione per il rimborso delle somme anticipate dallo Stato alla Sezione di Credito Agrario dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1495, che consente dilazione per il rimborso delle somme anticipate dallo Stato alla Sezione di Credito Agrario dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, concernente provvidenze a favore degli orfani degli invalidi di guerra di prima categoria » (N. 2455). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, concernente provvidenze a favore degli orfani degli invalidi di guerra di prima categoria ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, concernente provvidenze a favore degli orfani degli invalidi di guerra di prima categoria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione » (N. 2457). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1579, che approva una convenzione stipulata tra l'Amministrazione della guerra e il Comune di Pesaro, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria » (N. 2458). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1579, che approva una convenzione stipulata tra l'Amministrazione della guerra e il Comune di Pesaro, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1579, che approva una convenzione stipulata tra l'Amministrazione della guerra e il comune di Pesaro, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1577, che approva una convenzione stipulata fra l'Amministrazione della guerra e la provincia di Avellino, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di fanteria » (N. 2459). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1577, che approva una convenzione stipulata fra l'Amministrazione della guerra e la provincia di Avellino, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di fanteria ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1577, che approva una convenzione stipulata tra l'Amministrazione della guerra e la provincia di Avellino, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di fanteria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, che apporta modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare » (N. 2460). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, che apporta modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bacci, Banelli, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bociardo, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli.

Cagnetta, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavazzoni, Celesia, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Colosimo, Conci, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, Dallolio, D'Ancora, De Bono, De Cillis, Della Gherardesca, De Marinis, De Michelis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Durini di Monza.

Facchinetti, Faina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gentile, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guaccerò, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Libertini Pasquale, Lissia, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Maragliano, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Messedaglia, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Perris, Petrone, Pitacco, Porro Carlo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Renda, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Sandicchi, Sani, San Martino, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Treccani.

Valagussa, Venturi, Versari, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (2443):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (2444):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	185
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1448, concernente la franchigia doganale a favore del comune di Livigno (2445):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	183
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1458, concernente la proroga al 31 dicembre 1943 del termine di validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, recante agevolazioni doganali per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche petrolifere (2446):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	184
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.



Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, con il quale è stato modificato l'articolo 8 della legge 24 marzo 1932, numero 355, sul piano regolatore di Roma (2447):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	180
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1520, concernente l'aumento del limite di età a favore dei reduci dall'Africa Orientale e dei militari in servizio non isolato all'estero, nonché degli iscritti al Partito ante Marcia, per l'ammissione agli esami di radiotelegrafisti di navi mercantili (2449):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito ed aumento dei relativi organici (2450):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, concernente modificazioni alla composizione ed al funzionamento della Commissione censuaria centrale (2451):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, contenente norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia (2452):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	186
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1526, contenente modificazione alle norme per l'ammissione all'esame finale presso la Scuola superiore fascista di economia domestica in Roma (2453):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	183
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

*Discussioni, f. 571*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1495, che consente dilazione per il rimborso delle somme anticipate dallo Stato alla Sezione di Credito Agrario dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezia (2454):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	185
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, concernente provvidenze a favore degli orfani degli invalidi di guerra di prima categoria (2455):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	184
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione (2457):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	185
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1579, che approva una convenzione stipulata tra l'Amministrazione della guerra e il comune di Pesaro, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria (2458):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	184
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1577, che approva una convenzione stipulata fra l'Amministrazione della guerra e la provincia di Avellino, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di fanteria (2459):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	185
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, che apporta modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1938

la invalidità e la vecchiaia della gente di mare (2460):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	186
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 2414).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 6 agosto 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 11 ottobre 1934 - Anno XII, n. 1723, che aggiorna le disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, relativi alla costituzione di nuove unità del Regio esercito, convertiti in legge, rispettivamente, con le leggi 12 maggio 1938-XVI, n. 863, e 17 maggio 1938-XVI, n. 865;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni delle predette leggi;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli organici degli ufficiali del Regio esercito di cui al Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti per le armi, corpi e servizi e nei gradi di cui appresso:

generali di Corpo d'armata . . . . .	N.	31
generali di divisione . . . . .	»	64
tenenti generali del servizio tecnico		
automobilistico . . . . .	»	1
generali di brigata . . . . .	»	135
		==

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1938

	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Carabinieri Reali — Ruolo comando . . . . .	25	83	143	402	442
Carabinieri Reali — Ruolo mobilitazione . . . . .	—	15	20	30	—
Fanteria — Ruolo comando . . . . .	293	577	832	2.300	2.400
Fanteria — Ufficiali inferiori con carriera fino al grado di capitano . . . . .	—	—	—	545	545
Cavalleria — Ruolo comando . . . . .	27	57	87	199	210
Cavalleria — Ufficiali inferiori con carriera fino al grado di capitano . . . . .	—	—	—	27	27
Artiglieria — Ruolo comando . . . . .	165	292	418	1.150	1.212
Artiglieria — Ufficiali inferiori con carriera fino al grado di capitano . . . . .	—	—	—	234	234
Genio — Ruolo comando . . . . .	40	87	133	337	353
Genio — Ufficiali inferiori con carriera fino al grado di capitano . . . . .	—	—	—	113	113
Corpo sanitario — Ufficiali medici . . . . .	36	113	191	497	298
Corpo di commissariato — Ufficiali commissari . . . . .	16	34	55	106	106
Corpo di amministrazione . . . . .	13	49	121	575	322
Corpo veterinario . . . . .	6	19	39	63	62
Corpo automobilistico — Ruolo comando . . . . .	9	19	38	138	153

I predetti organici saranno raggiunti gradualmente, secondo quanto è stabilito dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive varianti, quale risulta modificata dal presente decreto.

L'organico degli ufficiali medici (colonnelli 36, tenenti colonnelli 113, maggiori 191, capitani 497, subalterni 298) di cui alla precedente tabella, ha carattere provvisorio; quello definitivo sarà il seguente: colonnelli 33, tenenti colonnelli 108, maggiori 182, capitani 476, subalterni 295.

Tale organico definitivo sarà raggiunto mediante graduale riduzione di 3 colonnelli, 5 tenenti colonnelli, 9 maggiori, 21 capitani e 3 subalterni, ora in servizio presso la Regia aeronautica.

Tale riduzione avrà luogo a mano a mano che i suddetti ufficiali medici, ora in servizio presso la Regia aeronautica, torneranno ad essere disponibili per il Regio esercito o comunque cesseranno di far parte del ruolo degli ufficiali medici del Regio esercito.

La riduzione verrà effettuata diminuendo in ciascun grado le vacanze obbligatorie stabilite per l'anno dalle tabelle di un numero eguale a quello degli ufficiali del grado stesso che, a norma del comma precedente, siano tornati ad essere disponibili per il Regio esercito o abbiano cessato di appartenervi.

Art. 2. — La tabella A e le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20 annesse alla legge 7 giugno 1934-XIII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sostituite la prima dalla tabella A e le altre rispettivamente da quelle di pari numero annesse al presente decreto: alla detta legge sono, altresì, aggiunte le tabelle 3-bis e 22 annesse al presente decreto.

Alla legge stessa sono, inoltre, apportati gli aggiornamenti risultanti dall'articolo 3 all'articolo 21 incluso del presente decreto.

Art. 3. — L'articolo 2, quale risulta modificato dagli articoli 1 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171 e 4 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, è sostituito dal seguente:

«L'avanzamento ha luogo per arma, per corpo e servizio fino al grado di:

a) generale di divisione dei carabinieri Reali, per l'arma dei carabinieri Reali;

b) generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico, esclusi: i servizi tecnici (e cioè: servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi e i depositi cavalli stalloni;

c) tenente generale, per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e del servizio tecnico automobilistico;

d) tenente generale, per gli ufficiali medici e di commissariato;

e) colonnello, per gli ufficiali: chimici-farmacisti, veterinari e di amministrazione; dei ruoli di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei depositi cavalli stalloni; dei centri rifornimento quadrupedi; del ruolo istituto geografico militare;

f) tenente colonnello, per gli ufficiali di sussistenza e dei ruoli di mobilitazione dell'arma dei carabinieri Reali e del corpo automobilistico».

Art. 4. — Nell'articolo 23, quale risulta modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, le parole: «1° ufficiali dei carabinieri Reali» sono sostituite dalle seguenti:

«1° ufficiali dei carabinieri Reali (ruolo di comando);

«1° bis ufficiali dei carabinieri Reali (ruolo di mobilitazione)».

Art. 5. — Il secondo e terzo comma dell'articolo 28, quale risulta modificato dall'articolo 19 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, sono sostituiti dai seguenti:

«All'uopo il 30 giugno di ogni anno il Ministro per la guerra — anche se venga a superare il numero delle vacanze stabilite per l'anno dalle annesse tabelle — effettua le vacanze di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, con l'avvertenza che:

a) per gli ufficiali generali ed i colonnelli, i collocamenti fuori quadro in applicazione dell'articolo 35 debbono effettuarsi nel giorno in cui l'ufficiale compie effettivamente l'età stabilita dall'articolo stesso oppure — qualora l'ufficiale lo chieda — il 1° gennaio dell'anno suddetto;

b) i trasferimenti a domanda nel ruolo mobilitazione ed i collocamenti a domanda fuori quadro o fuori organico potranno essere effettuati soltanto nel caso si verifichino le condizioni rispettivamente previste dal primo comma degli articoli 100 e 110. Qualora con tutte le dette vacanze, con quelle già verificatesi per trasferimenti in altri ruoli (eccettuato il ruolo di mobilitazione) e per le cause di cui al n. 1 dell'articolo 27, con quelle che ancora si debbono effettuare sino al 31 dicembre per effetto dell'applicazione dell'articolo 35 e con quelle costituite dalle promozioni, si superi, alla data suddetta del 30 giugno, il numero delle vacanze obbligatorie stabilito per l'anno dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze è colmata e computata con le norme dell'articolo 29; se invece non si raggiunga tale numero, le vacanze ancora occorrenti sono effettuate applicando il disposto dell'articolo 30.

Tutte le vacanze che, per qualsiasi causa, si verifichino nell'anno, posteriormente alla data del 30 giugno, sono rimandate all'anno successivo,

secondo le norme dell'articolo 29, salvo quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 le quali sono invece calcolate nel numero di vacanze stabilite per l'anno in cui esse debbono effettuarsi, a norma di quanto è disposto nel comma precedente».

Art. 6. — Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 29, quale risulta modificato dall'articolo 20 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937 XV, n. 944, la data «1° gennaio» è sostituita dalla data «30 giugno».

Art. 7. — Nel secondo comma dell'articolo 30, quale risulta modificato dall'articolo 21 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, le parole «alla data 1° gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «alla data 30 giugno».

Art. 8. — Nell'articolo 32, quale risulta modificato dall'articolo 23 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, la lettera g) è soppressa e dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera: «a-bis) generale di brigata dei carabinieri Reali: un anno nella carica di comandante di brigata dei carabinieri Reali».

Nello stesso articolo 32, le parole «ufficiali dei carabinieri Reali» precedenti la lettera c) sono sostituite dalle seguenti «ufficiali del ruolo di comando dell'arma dei carabinieri Reali».

Art. 9. — Nella tabella dei limiti di comando di cui all'articolo 35, quale risulta modificato dall'articolo 25 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, le parole «tenente generale di artiglieria e tenente generale del genio» sono sostituite dalle seguenti: «tenente generale di artiglieria, tenente generale del genio e tenente generale del servizio tecnico automobilistico».

Art. 10. — L'articolo 39, quale risulta modificato dall'articolo 27 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-VI, n. 944, è sostituito dal seguente:

«I colonnelli dei ruoli di comando, medici e di commissariato, non prescelti per l'avanzamento, sono collocati fuori quadro con le norme di cui agli articoli 26 e 29».

Art. 11. — All'articolo 42, quale risulta modificato dall'articolo 29 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, sono aggiunti i seguenti commi:

«Al generale di Corpo d'armata che abbia compiuto i sessantadue anni di età può essere conferito, con le norme contenute nel terzo comma del presente articolo, il rango di generale di Corpo d'armata designato per il comando di armata, ai soli effetti del Regio decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni.

Tale conferimento si effettua all'atto del collocamento fuori quadro e sempre che sia stata conferita la carica di generale designato per il comando di armata ad un pari grado meno anziano del servizio permanente effettivo».

Art. 12. — L'articolo 82 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento al grado di tenente generale di artiglieria, del genio e del servizio tecnico automobilistico ha luogo a scelta ordinaria senza esami od esperimenti. La procedura di avanzamento si svolge in modo analogo a quello seguito per il conferimento del grado di generale di divisione, ma indipendentemente dal posto occupato nel ruolo dai maggiori generali presi in esame ».

Art. 13. — L'articolo 87 è sostituito dal seguente:

« Il direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni, il direttore del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore della motorizzazione sono scelti dal Ministro per la guerra e nominati con decreto Reale, sentita la Commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri ».

Art. 14. — L'articolo 89, quale risulta modificato dall'articolo 47 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944; è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente titolo si addiviene alla creazione di vacanze obbligatorie nel solo grado di colonnello.

Il loro avanzamento ha luogo ad anzianità od a scelta speciale per esami. Essi sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria ed a scelta speciale per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza.

Gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni, per essere sottoposti alla classifica di cui all'articolo 47 per la designazione agli esami di avanzamento a scelta speciale o per essere designati, se tenenti, per detti esami, debbono riportare preventivo parere favorevole del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'avanzamento ad anzianità ha luogo, mediante classifica per i gradi per i quali è prescritta dall'articolo 47, senza corso valutativo, esperimenti ed esami, ma tenendo conto della capacità ed attitudine tecnica degli ufficiali.

Per i capitani si addiviene, dopo la classifica, alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorità di cui al secondo comma dell'articolo 47 esprimono il proprio giudizio.

Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento ad anzianità sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando è promosso ad anzianità od a scelta ordinaria l'ufficiale dell'arma di appartenenza che li precede immediatamente nel ruolo di comando.

Il tenente colonnello prescelto per l'avanzamento è promosso quando si verifica la vacanza nel grado superiore come dall'annessa tabella n. 17.

L'ufficiale in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale per esami è preso in esame, è dichiarato promovibile ed è iscritto sul quadro di avanzamento con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 60 quando stia per entrare nelle sottoindicate aliquote del ruolo di comando dell'arma di appartenenza calcolate sulla base

dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

se tenente: nel primo decimo;

se capitano: nel primo sesto;

se maggiore: nel primo quinto.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale è promosso non appena entri nelle aliquote suddette.

Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra saranno stabiliti con decreto Reale.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami, può ripetere la prova una seconda volta negli anni successivi, previa nuova classifica e designazione.

Art. 15. — Il terzo comma dell'articolo 100 ed il terzo comma dell'articolo 110, quali risultano, rispettivamente, modificati dagli articoli 56 e 63 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, sono sostituiti dal seguente:

« Le domande non accolte decadono il 1° luglio dell'anno in cui sono state presentate, ma possono essere ripresentate negli anni successivi ».

Art. 16. — Nell'articolo 105, quale risulta modificato dall'articolo 61 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, le parole « (escluso, per quest'ultimo grado, il corpo automobilistico) » sono sostituite dalle seguenti: « (esclusi, per questo ultimo grado, l'arma dei carabinieri Reali ed il corpo automobilistico) ».

Art. 17. — All'articolo 119, quale risulta modificato dall'articolo 65 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, e dalla legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2373, è aggiunto il seguente comma:

« Possono altresì essere promossi sino al grado di colonnello gli ufficiali di complemento appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano ottenuto in guerra almeno due medaglie di argento e due di bronzo al valore militare ed abbiano inoltre comandato per almeno sei mesi il battaglione od unità corrispondente presso l'esercito operante ».

Art. 18. — Dopo l'articolo 127 è aggiunto il seguente articolo 127-bis:

« Ai generali di Corpo d'armata che, durante il servizio permanente effettivo, hanno rivestito la carica di designati per il comando di armata può essere conferito allorchè sono collocati in ausiliaria — con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra e sentito il Consiglio dei Ministri — il grado di generale di armata, ai soli effetti del Regio decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni ».

Art. 19. — All'articolo 134, quale risulta modificato dall'articolo 68 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale acquista titolo all'avanzamento straordinario di cui al presente articolo dal giorno in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo a senso del successivo articolo 139.

Qualora, alla data di tale giudizio, l'ufficiale risulti non più appartenente al ruolo di cui faceva parte nel periodo di tempo in cui ebbero luogo la preparazione e lo svolgimento delle operazioni cui la proposta di avanzamento straordinario si riferisce, l'ufficiale stesso acquisisce titolo a tale avanzamento dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cessò di appartenere al ruolo di cui sopra. Qualora, per effetto del suddetto avanzamento, l'ufficiale debba conseguire la promozione e non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme dell'articolo 133 ».

Art. 20. — L'articolo 140 è sostituito dal seguente: « La morte dell'ufficiale o la mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguire la promozione stessa prima del decesso o del sopravvenire della non idoneità ».

Art. 21. — Dopo l'articolo 158 è aggiunto il seguente articolo 158-bis:

« I capitani del personale dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 154 (escluso quello dei due anni di comando di reparto) e dichiarati promovibili a scelta speciale per esami sono promossi non appena entrino nel primo quinto del ruolo di comando dell'arma di appartenenza calcolato sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione ».

Art. 22. — Nella tabella n. 1 allegata alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificata dalla tabella B allegata al Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, le parole « tenente generale di artiglieria e tenente generale del genio » sono sostituite dalle seguenti « tenente generale di artiglieria, tenente generale del genio e tenente generale del servizio tecnico automobilistico ».

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23. — In deroga alle norme contenute negli articoli 28 e 29 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quali risultano modificati dagli articoli 5 e 6 del presente decreto:

a) le vacanze verificatesi nell'anno 1937 e rinviate al 30 giugno 1938-XVI, in applicazione degli articoli 29 della citata legge e 7 del presente decreto, si considerano, ai soli effetti dell'attribuzione della data di anzianità ed esclusa ogni corresponsione di assegni arretrati, come verificatesi sotto la data del 1° gennaio 1938-XVI;

b) le otto promozioni di generali di divisione stabilite per l'anno 1938 dalla tabella allegata 1 al presente decreto saranno effettuate come segue: una sotto la data 1° gennaio 1938-XVI, per ripianare la vacanza nel grado superiore rin-

viata dall'anno 1937 in applicazione dei citati articoli 29 della legge e 6 del presente decreto; quattro sotto le date in cui effettivamente si verificheranno dal 1° gennaio al 29 giugno 1938, anno XVI vacanze nel grado superiore;

le tre ad aumento di organico dei generali di Corpo d'armata sotto la data 30 giugno 1938 — Anno XVI.

Art. 24. — La tabella n. 11 allegata alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è aggiornata nel senso che i subalterni di sussistenza da reclutare per l'anno 1937 sono portati da 6 ad 8 e quelli da reclutare per l'anno 1938 sono diminuiti da 6 a 4. In conseguenza l'organico dei subalterni di sussistenza, di cui alla citata tabella, è stabilito in 64 posti per l'anno 1937 e in 62 posti per l'anno 1938 e anni successivi.

Art. 25. — I capitani dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, promossi all'attuale grado nell'anno 1918 e precedenti, che, iscritti sui quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1937, non hanno potuto conseguire in tale anno la promozione perchè scavalcati da pari grado del ruolo stesso in possesso del titolo per l'avanzamento anticipato, saranno promossi a scelta ordinaria al grado superiore sotto la data 1° gennaio 1938 — Anno XVI, in deroga agli articoli 28 e 29 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quali risultano modificati dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, con le seguenti norme:

a) le promozioni saranno effettuate anche se superano l'aliquota devoluta alla scelta ordinaria dalla citata legge od anche se nel grado superiore non vi siano, alla suddetta data del 1° gennaio 1938-XVI le corrispondenti vacanze; in tale ultimo caso, al formarsi delle prime vacanze, si procederà al riassorbimento delle eccedenze derivanti dalle promozioni stesse;

b) dette promozioni non potranno superare il complessivo numero di quaranta e saranno computate nel numero di quelle stabilite per l'anno 1938 dalle tabelle numeri 4, 5, 6 e 7 annesse al presente decreto:

c) qualora alla data del 30 giugno 1938-XVI venisse a risultare che nei confronti di taluni dei capitani come sopra promossi dovessero applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 35 e 30 della citata legge, quali risultano modificati dagli articoli 25 e 21 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, e dagli articoli 9 e 7 del presente decreto, le promozioni di cui sopra dovranno considerarsi effettuate, anzichè nel ruolo comando, nella posizione di fuori quadro, salvo che gli ufficiali gradiscano ed ottengano il trasferimento nel ruolo di mobilitazione nel qual caso le promozioni saranno revocate e gli ufficiali verranno, dal 30 giugno 1938-XVI, trasferiti, con il grado di capitano, nel ruolo di mobilitazione;

d) i capitani che il 30 giugno 1938-XVI conseguiranno la promozione a scelta speciale o ad

avanzamento anticipato avranno diritto al posto di ruolo ed alla anzianità di grado che loro sarebbero spettati qualora le quaranta promozioni a scelta ordinaria di cui al presente articolo fossero state effettuate sotto la data del 30 giugno 1938 — Anno XVI.

Art. 26. — È sospeso fino al 30 giugno 1938 — Anno XVI il collocamento in ausiliaria degli ufficiali in servizio permanente effettivo, fuori quadro e fuori organico che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1938, siano raggiunti dai limiti di età nel primo semestre dell'anno suddetto.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo saranno esaminati per l'avanzamento e:

se prescelti e raggiunti dal turno di promozione entro il 30 giugno 1938—XVI saranno promossi nel servizio permanente effettivo purchè non si debba far luogo nei loro confronti all'applicazione dell'articolo 30 della legge 7 giugno 1934—Anno XII, n. 899, modificato dall'articolo 21 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937—XV, n. 944, e dall'articolo 7 del presente decreto, nel qual caso saranno — sotto la data 30 giugno 1938 — Anno XVI — collocati fuori quadro, promossi in tale posizione e collocati col nuovo grado in ausiliaria;

se prescelti ma non raggiunti dal turno di promozione entro il 30 giugno 1938—XVI saranno collocati in ausiliaria sotto la data stessa 30 giugno 1938—XVI;

se non prescelti per l'avanzamento saranno — sotto la data 30 giugno 1938—XVI — collocati prima fuori organico e poi in ausiliaria. Coloro che nella posizione di fuori organico sono raggiunti dal turno di promozione saranno presi in esame per l'avanzamento e — se prescelti — verranno promossi nella posizione stessa di fuori organico e collocati col nuovo grado in ausiliaria sotto la data suddetta 30 giugno 1938—XVI.

Le vacanze derivanti dai collocamenti fuori quadro, fuori organico o in ausiliaria degli ufficiali di cui sopra saranno calcolate nel numero di quelle stabilite per l'anno 1938 dalle tabelle annesse alla citata legge 7 giugno 1934—XII, n. 899, e successive modificazioni.

Gli ufficiali fuori quadro e fuori organico saranno dei pari esaminati per l'avanzamento e:

quelli prescelti e raggiunti dal turno di promozione entro il 30 giugno 1938—XVI saranno — sotto la stessa data 30 giugno 1938—XVI — promossi nella posizione di fuori quadro o di fuori organico e collocati col nuovo grado in ausiliaria;

tutti gli altri saranno collocati in ausiliaria sotto la data 30 giugno 1938—XVI;

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli ufficiali:

prescelti ed iscritti sul quadro di avanzamento dell'anno 1937 che dovranno essere iscritti d'ufficio sul quadro del 1938, a mente del primo comma dell'articolo 29-bis della citata legge;

già dichiarati promovibili a senso dell'articolo 105 della suddetta legge, quale risulta modificato dall'articolo 61 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937—XV, n. 944, o dell'articolo 85, comma secondo del medesimo Regio decreto-legge 16 giugno 1937—XV, n. 944, e non ancora promossi alla data del 1° gennaio 1938—XVI.

Qualora l'ufficiale promosso in base al presente articolo debba essere collocato fuori quadro in data anteriore al 30 giugno 1938—XVI, perchè colpito nel nuovo grado dal limite di comando, la vacanza da lui prodotta è rinviata al 30 giugno 1939—XVII e colmata e computata con le norme dell'articolo 29 della citata legge 7 giugno 1934—XII, n. 899, modificato dall'articolo 20 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937—XV, n. 944.

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27. — Ai generali di divisione dei carabinieri Reali che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'arma (o di comandante in 2ª dell'arma per effetto delle disposizioni vigenti anteriormente al Regio decreto 1° ottobre 1936—XIV, n. 2145) può essere conferito — all'atto del collocamento in ausiliaria e con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra — il rango di generale di Corpo d'armata, ai soli effetti del Regio decreto 16 dicembre 1927—VI, n. 2210, e successive modificazioni, avvertendo che gli ufficiali predetti saranno compresi nella categoria IV del citato decreto.

Le disposizioni di cui al precedente comma possono applicarsi anche nei confronti dei generali di divisione dei carabinieri Reali collocati in ausiliaria anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e che abbiano ricoperto la carica suddetta.

Art. 28. — Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è istituito — dal 1° gennaio 1938—XVI — il ruolo degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo con carriera limitata fino al grado di capitano.

L'organico di detto ruolo è il seguente

	Capitani	Subalterni
fanteria . . . . .	n. 545	n. 545
cavalleria . . . . .	» 27	» 27
artiglieria . . . . .	» 234	» 234
genio . . . . .	» 113	» 113

e sarà raggiunto gradualmente come stabilito dalla tabella n. 22 annessa al presente decreto.

Il numero di 1500 subalterni di complemento che il Ministro per la guerra ha facoltà di trattenerne in servizio a norma degli articoli 86, 87 ed 88 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937—XV n. 944, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 23 dicembre 1937—XVI, n. 2373, sarà gradualmente ridotto a 800; tale riduzione avrà inizio nell'anno 1950 e sarà effettuata nella misura di 82 ufficiali all'anno sino a raggiungere il predetto numero di 800.



Art. 29. — I sottotenenti del ruolo di cui all'articolo precedente saranno reclutati con le modalità da stabilirsi con successive disposizioni di legge dai sottufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in possesso dei requisiti da determinarsi con le disposizioni suddette.

Dall'anno 1938 sono trasferiti nel detto ruolo, gradualmente, e nella misura stabilita dal comma seguente, gli attuali sottotenenti in servizio permanente effettivo provenienti dai sottufficiali di cui alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del Testo Unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quale risulta successivamente costituito dall'articolo 1, sub 3, della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, e dall'articolo 3, nn. 2° e 3° del Testo Unico approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596.

Il numero dei sottotenenti di cui al comma precedente, da trasferire gradualmente nel citato ruolo, non deve essere superiore ad un terzo dei reclutamenti annuali stabiliti dalla tabella n. 22 annessa al presente decreto, diminuendo i reclutamenti medesimi del corrispondente numero di ufficiali trasferiti.

Art. 30. — L'avanzamento degli ufficiali subalterni appartenenti al ruolo di cui al precedente articolo 28, ha luogo esclusivamente ad anzianità e con le norme stabilite dalla legge 7 giugno 1934-Anno XII, n. 899 e successive modificazioni, senza addivenire alla creazione di vacanze obbligatorie.

Le promozioni dei tenenti si effettuano allorché si verificano le vacanze nel grado di capitano oppure quando si debbano raggiungere gli organici stabiliti per tale grado dalla tabella n. 22 annessa al presente decreto, fermo restando il requisito di 7 anni di permanenza minima nel grado di tenente, previsto dall'articolo 33 della citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni.

Agli ufficiali del suddetto ruolo si applicano tutte le disposizioni contenute nella legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle relative al limite di comando.

Art. 31. — La disposizione contenuta nell'articolo 30 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, non si applica agli ufficiali dichiarati promovibili a senso degli articoli 94 e 105 della citata legge, e successive modificazioni, e dell'articolo 85, comma secondo, del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944.

La disposizione contenuta nel penultimo comma dell'articolo 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta sostituito con l'articolo 63 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, ha vigore dal 5 ottobre 1935-XIII.

Art. 32. — Con successive disposizioni di legge saranno apportate le varianti alle leggi sull'ordinamento, sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in relazione a quanto disposto nel presente decreto.

Art. 33. — Il presente decreto entrerà in vigore dal 20 dicembre 1937-XVI, ad eccezione:

dell'articolo 18 che ha vigore dal 16 giugno 1934-XII;

dell'articolo 19 e del primo comma dell'articolo 31, che hanno vigore da 1° luglio 1937-XV;

dell'articolo 30 e del secondo comma dell'articolo 31, che hanno vigore dal 5 ottobre 1935-Anno XIII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Duce proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
THAON DI REVEL  
ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.



## ALLEGATI

TABELLA N. 1.

## UFFICIALI GENERALI

ANNI	GENERALI DI CORPO D'ARMATA		GENERALI DI DIVISIONE			GENERALI DI BRIGATA			ARMA DEI CC. RIR.					
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	GENERALI DI DIVISIONE		GENERALI DI BRIGATA			
									Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado		
Situazione da raggiungere al:													Quando si verifica la vacanza nel grado superiore	
31 dicembre 1936	29	6	59	13	7	123	36	17	2	2	6	2	2	2
31 dicembre 1937	29	10	63	39	10	135	79 (1)	43	2	2	6	1	1	2
31 dicembre 1938	32	5	64	16 (3)	8	135	35 (2)	17	2	2	6	2	2	2
31 dicembre 1939	32	6	64	16	6	135	35	16	2	2	6	1	1	2
31 dicembre 1940	31 (4)	5	64	16	4	135	35	16	2	2	6	2	2	2
31 dicembre 1941	31	5	64	15	5	135	35	15	2	2	6	1	1	2
31 dicembre 1942	31	6	64	16	6	135	35	16	2	2	6	2	2	2
31 dicembre 1943	31	5	64	16	5	135	35	16	2	2	6	1	1	2
31 dicembre 1944	31	5	64	16	5	135	35	16	2	2	6	2	2	2
31 dicembre 1945	31	6	64	15	6	135	35	15	2	2	6	1	1	2
31 dicembre 1946	31	5	64	16	5	135	35	16	2	2	6	2	2	2
31 dicembre 1947	31	5	64	16	5	135	35	16	2	2	6	1	1	2
31 dicembre 1948	31	6	64	16	6	135	35	16	2	2	6	2	2	2

(1) Di cui 4 ad aumento organico dei generali di divisione. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di divisione. — (3) Di cui 3 ad aumento organico dei generali di corpo d'armata. — (4) Di cui 1 a diminuzione organico dei generali di corpo d'armata.



TABELLA N. 3.

**CARABINIERI REALI (Ruolo comando).**

G R A D I

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBALTERNI				
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo	
Situazione da raggiungere al:																					
31 dicembre 1936 . . .	24	5	2	—	82	16	5	—	115	27	16	—	426	60	4	36	—	467	61	60	23
31 dicembre 1937 . . .	24	5	1	—	82	16	5	—	118	27	16	—	426	60	5	30	—	453	61	60	47
31 dicembre 1938 . . .	25	6	2	—	83	13	7	3	135	20	14	4	402	69	3	37	6	448	46	45	41
31 dicembre 1939 . . .	25	6	1	—	83	13	6	3	143	20	13	4	402	43	7	28	6	442	44	43	38
31 dicembre 1940 . . .	25	6	2	—	83	13	6	3	143	20	13	4	402	43	—	—	6	442	44	43	44
31 dicembre 1941 . . .	25	6	2	—	83	13	6	3	143	20	13	4	402	43	—	—	6	442	44	43	44
31 dicembre 1942 . . .	25	6	1	—	83	13	6	3	143	20	13	4	402	43	—	—	6	442	44	43	44
31 dicembre 1943 . . .	25	6	1	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	—	—	6	442	44	43	44
31 dicembre 1944 . . .	25	6	2	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	—	—	6	442	44	43	44
31 dicembre 1945 . . .	5	6	1	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	—	—	6	442	44	43	44
31 dicembre 1946 . . .	25	6	2	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	—	—	6	442	44	43	44
31 dicembre 1947 . . .	25	6	1	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	—	—	6	442	44	43	44
31 dicembre 1948 . . .	25	6	2	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	—	—	6	442	44	43	44

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 24 a diminuzione organico dei capitani. — (4) Di cui 9 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 3 ad aumento organico dei maggiori. — (6) Di cui 17 ad aumento organico dei maggiori. — (7) Di cui 8 ad aumento organico dei maggiori.

TABELLA N. 3-bis.

**CARABINIERI REALI (ruolo mobilitazione).**

A N N I	G R A D I												
	TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI				CAPITANI					
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando		
Situazione da raggiungere al:													
31 dicembre 1936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 dicembre 1937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 dicembre 1938	3	—	3	4	—	—	4	6	—	—	—	—	6
31 dicembre 1939	6	—	3	8	—	—	4	12	—	—	—	—	6
31 dicembre 1940	9	—	3	12	—	—	4	18	—	—	—	—	6
31 dicembre 1941	12	—	3	16	—	—	4	24	—	—	—	—	6
31 dicembre 1942	15	—	3	20	—	—	4	30	—	—	—	—	6
31 dicembre 1943	15	5	2	20	6	3	3	30	6	3	3	3	6
31 dicembre 1944	15	5	2	20	6	3	3	30	6	3	3	3	6
31 dicembre 1945	15	5	2	20	6	3	3	30	6	3	3	3	6
31 dicembre 1946	15	5	2	20	6	3	3	30	6	3	3	3	6
31 dicembre 1947	15	5	2	20	6	3	3	30	6	3	3	3	6
31 dicembre 1948	15	5	2	20	6	3	3	30	6	3	3	3	6

TABELLA N. 4.

FANTERIA (ruolo comando).

G R A D I

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBAITERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze previdibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936 . . .	255	45	20	11	544	120	55	70	801	168	140	60	2568	325	205	190	2530	490	445	426
31 dicembre 1937 . . .	282	75 (1)	48	—	544	194 (2)	104	47	785 (3)	218	194	10	2459 (4)	434	203	30	2570	355	325	395
31 dicembre 1938 . . .	293	45	17	—	577	103 (10)	56	47	832	146 (8)	136	10	2389 (5)	270 (9)	193	60	2688	220	200	338
31 dicembre 1939 . . .	293	56	17	—	577	136	56	47	832	157	136	10	2339 (6)	250	157	60	2638	220	200	170
31 dicembre 1940 . . .	293	56	17	—	577	136	56	47	832	157	136	10	2300 (7)	239	157	60	2588	220	200	170
31 dicembre 1941 . . .	293	56	17	—	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2518	240	230	170
31 dicembre 1942 . . .	293	56	16	—	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2448	240	230	170
31 dicembre 1943 . . .	293	56	17	—	577	136	56	47	882	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	192
31 dicembre 1944 . . .	293	56	17	—	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240
31 dicembre 1945 . . .	293	56	17	—	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240
31 dicembre 1946 . . .	293	56	17	—	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240
31 dicembre 1947 . . .	293	56	16	—	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240
31 dicembre 1948 . . .	293	56	17	—	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240

(1) Di cui 6 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 29 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 16 a diminuzione organico dei maggiori. — (4) Di cui 109 a diminuzione organico dei capitani. — (5) Di cui 70 a diminuzione organico dei capitani. — (6) Di cui 50 a diminuzione organico dei capitani. — (7) Di cui 39 a diminuzione organico dei capitani. — (8) Di cui 33 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (9) Di cui 47 ad aumento organico dei maggiori. — (10) Di cui 11 ad aumento organico dei colonnelli.



TABELLA N. 6.

ARTIGLIERIA (ruolo comando).

C R A D I

A N N I	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			CAPITANI				SUBALTERNI				
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936 . . .	142	25	11	6	273	67	30	33	399	86	77	28	1255	132	103	85	1389	220	208	214
31 dicembre 1937 . . .	159	50 (1)	28	—	275	107 (2)	67	22	393 (4)	128 (3)	109	5	1200 (5)	202	122	13	1382	160	147	153
31 dicembre 1938 . . .	165	26	10	—	292	54 (9)	32	22	418	76 (7)	71	5	1142 (3)	215 (8)	101	31	1405	157	157	180
31 dicembre 1939 . . .	165	32	9	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1392	123 (10)	123	80
31 dicembre 1940 . . .	165	32	10	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1322	120	115	80
31 dicembre 1941 . . .	165	32	9	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1282	120	115	80
31 dicembre 1942 . . .	165	32	10	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1242	120	115	80
31 dicembre 1943 . . .	165	32	9	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	90
31 dicembre 1944 . . .	165	32	10	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
31 dicembre 1945 . . .	165	32	9	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
31 dicembre 1946 . . .	165	32	10	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
31 dicembre 1947 . . .	165	32	9	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
31 dicembre 1948 . . .	165	32	10	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120

(1) Di cui 5 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 17 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 14 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 6 a diminuzione organico dei maggiori. — (5) Di cui 55 a diminuzione organico dei capitani. — (6) Di cui 58 a diminuzione organico dei capitani. — (7) Di cui 17 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (8) Di cui 25 ad aumento organico dei maggiori. — (9) Di cui 6 ad aumento organico dei colonnelli. — (10) Di cui 8 ad aumento organico dei capitani.



TABELLA N. 7.

GENIO (ruolo comando).

G R A D I

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBALTERNI			Subalterni da reclutare
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936	35	6	3	2	83	16	8	12	124	21	19	7	384	30	27	24	403	70	66	41
31 dicembre 1937	36	8 (1)	7	—	82	21 (2)	9	7	125	25	20	2	374	50 (6)	26	5	410	38	30	45
31 dicembre 1938	40	5	2	—	87	16 (4)	9	7	132	23 (9)	21	2	337	63 (7)	30	5	428	28	26	45
31 dicembre 1939	40	8	3	—	87	20	8	7	133	24	21	2	337	38 (10)	25	5	410	38	38	20
31 dicembre 1940	40	7	2	—	87	20	7	7	133	25	20	2	337	38	25	5	392	38	38	20
31 dicembre 1941	40	8	3	—	87	20	8	7	133	25	20	2	337	33	25	5	377	35	33	20
31 dicembre 1942	40	7	2	—	87	20	7	7	133	25	20	2	337	33	25	5	362	35	33	20
31 dicembre 1943	40	8	3	—	87	20	8	7	133	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	26
31 dicembre 1944	40	7	2	—	87	20	7	7	133	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35
31 dicembre 1945	40	8	3	—	87	20	8	7	133	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35
31 dicembre 1946	40	7	2	—	87	20	7	7	133	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35
31 dicembre 1947	40	8	3	—	87	20	8	7	133	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35
31 dicembre 1948	40	7	2	—	87	20	7	7	133	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (4) Di cui 4 ad aumento organico dei colonnelli. — (5) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. — (6) Di cui 13 a diminuzione organico dei capitani. — (7) Di cui 37 a diminuzione organico dei capitani. — (8) Di cui 8 a diminuzione organico dei maggiori. — (9) Di cui 5 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (10) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori.

TABELLA N. 8

MEDICI

A N N I	G R A D I															
	COLONNELLI			TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1936	32	6	1	105	11	7	176	21	13	453	37	25	213	54	50	55
31 dicembre 1937	33	6	1	107	15	7	180	23	17	459	43	33	218	50	49	55
31 dicembre 1938	36	4	1	111	13	7	188	25	17	483	38	33	211	62	5	55
31 dicembre 1939	36	7	1	113	15	7	191	29	17	489	43	32	236	50	8	75
31 dicembre 1940	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	41	26	263	48	5	75
31 dicembre 1941	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	294	44	6	75
31 dicembre 1942	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	3	48
31 dicembre 1943	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	3	44
31 dicembre 1944	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	3	44
31 dicembre 1945	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	3	44
31 dicembre 1946	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	3	44
31 dicembre 1947	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	3	44
31 dicembre 1948	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	3	44

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 2 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 4 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 4 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (5) Di cui 6 ad aumento organico dei capitani. — (6) Di cui 8 ad aumento organico dei capitani. — (7) Di cui 8 ad aumento organico dei maggiori. — (8) Di cui 24 ad aumento organico dei capitani. — (9) Di cui 3 ad aumento organico dei colonnelli. — (10) Di cui 3 ad aumento organico dei maggiori.

Nota. — L'organico degli ufficiali medici (colonnelli 36; tenenti colonnelli 113; maggiori 191; capitani 497, subalterni 298) di cui alla presente tabella, ha carattere provvisorio; quello definitivo sarà il seguente:  
 colonnelli 33; tenenti colonnelli 108; maggiori 182; capitani 476; subalterni 295; e sarà raggiunto mediante graduale riduzione di: 3 colonnelli; 5 tenenti colonnelli; 9 maggiori; 3 subalterni, ora in servizio presso la Regia aeronautica. Tale riduzione avrà luogo a mano a mano che i suddetti ufficiali medici, ora in servizio presso la Regia aeronautica torneranno ad essere disponibili per il Regio esercito, o comunque cesseranno di far parte del ruolo degli ufficiali medici del Regio esercito.

La riduzione verrà effettuata diminuendo in ciascun grado le vacanze obbligatorie stabilite per l'anno dalle tabelle di un numero eguale a quello degli ufficiali del grado stesso che, a norma del comma precedente, siano tornati ad essere disponibili per il Regio esercito od abbiano cessato di appar-tenervi.

TABELLA N. 10.

COMMISSARIATO

GRADI

ANNI	COLONNELLI			TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			Subalterni da reclutare
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1936 . . . . .	13	2	—	31	5	2	49	7	6	96	12	8	94	14	14	—
31 dicembre 1937 . . . . .	14	2	1	32	5 1)	3	51	7 2)	6	98	12 3)	9	92	15 4)	14*	13
31 dicembre 1938 . . . . .	16	2	—	34	5 8)	4	55	8 5)	7	106	14 6)	12	83	22 7)	22	13
31 dicembre 1939 . . . . .	16	2	1	34	5	2	55	6	5	106	10	6	83	11	10	16
31 dicembre 1940 . . . . .	16	2	—	34	5	2	55	6	5	106	10	6	93	11	10	16
31 dicembre 1941 . . . . .	16	2	1	34	5	2	55	6	5	106	10	6	98	11	10	16
31 dicembre 1942 . . . . .	16	2	—	34	5	2	55	6	5	106	10	6	103	11	10	16
31 dicembre 1943 . . . . .	16	2	1	34	5	2	55	6	5	106	10	6	106	11	10	14
31 dicembre 1944 . . . . .	16	2	—	34	5	2	55	6	5	106	10	6	106	11	10	11
31 dicembre 1945 . . . . .	16	2	1	34	5	2	55	6	5	106	10	6	106	11	10	11
31 dicembre 1946 . . . . .	16	2	—	34	5	2	55	6	5	106	10	6	106	11	10	11
31 dicembre 1947 . . . . .	16	2	1	34	5	2	55	6	5	106	10	6	106	11	10	11
31 dicembre 1948 . . . . .	16	2	—	34	5	2	55	6	5	106	10	6	106	11	10	11

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 2 ogni anno ad aumento organico dei capitani. — (5) Di cui 2 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (6) Di cui 4 ad aumento organico dei maggiori. — (7) Di cui 8 ad aumento organico dei capitani. — (8) Di cui 2 ad aumento organico dei colonnelli.

TABELLA N. 12.

AMMINISTRAZIONE

ANNI	GRADI														
	COLONNELLI		TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado al capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	8	1	36	6	2	91	10	6	462	36	11	488	47	43	15
31 dicembre 1937	9	2	40	8	3	106	20	2	540	70	3	553	150	8	15
31 dicembre 1938	12	1	45	7	4	121	19	10	604	46	4	291	112	3	50
31 dicembre 1939	13	2	49	8	3	121	20	2	589	55	20	306	41	50	50
31 dicembre 1940	13	3	49	9	3	121	15	9	581	48	15	313	41	40	54
31 dicembre 1941	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	41	40	50
31 dicembre 1942	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47
31 dicembre 1943	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47
31 dicembre 1944	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47
31 dicembre 1945	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47
31 dicembre 1946	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47
31 dicembre 1947	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47
31 dicembre 1948	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47

(1) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 4 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 15 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 15 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 11 a diminuzione organico dei capitani. — (6) Di cui 4 a diminuzione organico dei capitani. — (7) Di cui 3 a diminuzione organico dei colonnelli. — (8) Di cui 78 ad aumento organico dei capitani. — (9) Di cui 64 ad aumento organico dei capitani. — (10) Di cui 5 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (11) Di cui 6 a diminuzione organico dei capitani.

TABELLA N. 13.

VETERINARI

GRADI

ANNI	COLONNELLI		TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie del grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze predefinite nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936 . . . . .	6	1	18	3	1	37	5	4	71	12	8	62	2	2	5
31 dicembre 1937 . . . . .	6	1	18	4	1	38	5	4	67	11	6	61	7	7	6
31 dicembre 1938 . . . . .	6	1	19	3	1	39	5	4	63	10	6	62	6	6	7
31 dicembre 1939 . . . . .	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	5	6	6
31 dicembre 1940 . . . . .	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1941 . . . . .	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1942 . . . . .	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1943 . . . . .	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1944 . . . . .	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1945 . . . . .	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1946 . . . . .	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1947 . . . . .	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1948 . . . . .	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	5	6

(1) Di cui 4 ogni anno a diminuzione organico dei capitani. --- (2) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei maggiori. — (3) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli.

TABELLA N. 16.

SERVIZIO TECNICO AUTOMOBILISTICO

ANNI	TENENTE GENERALE		MAGGIORE GENERALE (addeito)			COLONNELLI (direttori e capi divisione)			TENENTI COLONNELLI (vice direttori e capi sezioni), MAGGIORI, CAPITANI o TENENTI (addeiti)	UFFICIALI DA RECLUTARE ANNUALMENTE	NOTE
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore			
									Posti di ruolo		
Situazione da raggiungere al:											
31 dicembre 1936 . . . . .	—	—	1	—	—	4	1	1			
31 dicembre 1937 . . . . .	—	—	1	—	—	4	1	1			
31 dicembre 1938 . . . . .	1	—	1	1	1	4	—	—			
31 dicembre 1939 . . . . .	1	—	1	—	—	4	1	1			
31 dicembre 1940 . . . . .	1	—	1	—	—	4	1	1			
31 dicembre 1941 . . . . .	1	—	1	—	—	4	—	—			
31 dicembre 1942 . . . . .	1	—	1	—	—	4	1	1			
31 dicembre 1943 . . . . .	1	—	1	—	—	4	1	1			
31 dicembre 1944 . . . . .	1	—	1	—	—	4	—	—			
31 dicembre 1945 . . . . .	1	—	1	—	—	4	1	1			
									36		Quelli occorrenti a coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti

Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifica vacanza od aumento di organico nel grado superiore.

Quando si verifica la vacanza nel grado superiore

Quando si verifica la vacanza nel grado superiore

Dopo 4 anni, al massimo, di permanenza nel grado

Dopo 5 anni, al massimo, di permanenza nel grado

(1) Per raggiungere l'organico dei tenenti generali.



TABELLA N. 20.

**CORPO AUTOMOBILISTICO (ruolo mobilitazione).**

ANNI	TENENTI COLONNELLI						MAGGIORI						CAPITANI										
	Posti di ruolo		Trasferimenti dai ruoli mobilitazione delle 4 armi		Trasferimenti dal ruolo comando		Posti di ruolo		Vacanze obbligatorie nel grado		Promozioni al grado superiore		Trasferimenti dal ruolo comando		Posti di ruolo		Vacanze obbligatorie nel grado		Promozioni al grado superiore		Trasferimenti dal ruolo comando		
Situazione da raggiungere al:																							
31 dicembre 1935	1		1		6		6		6		6		6		13		13		13		13		13
31 dicembre 1936	7		3		11		11		5		5		5		26		26		13		13		13
31 dicembre 1937	10		3		16		16		5		5		5		38		38		12		12		12
ANNI																							
31 dicembre 1938	10	(1)	3		16		16		3		3		3		38		38		4		4		4
31 dicembre 1939	10		3		16		16		4		4		4		38		38		4		4		4
31 dicembre 1940	10		3		16		16		4		4		4		38		38		4		4		4
31 dicembre 1941	10		3		16		16		4		4		4		38		38		4		4		4
31 dicembre 1942	10		3		16		16		4		4		4		38		38		4		4		4
31 dicembre 1943	10		3		16		16		4		4		4		38		38		4		4		4
31 dicembre 1944	10		3		16		16		4		4		4		38		38		4		4		4
31 dicembre 1945	10		3		16		16		4		4		4		38		38		4		4		4
31 dicembre 1946	10		3		16		16		4		4		4		38		38		4		4		4
31 dicembre 1947	10		3		16		16		4		4		4		38		38		4		4		4
31 dicembre 1948	10		3		16		16		4		4		4		38		38		4		4		4

*Note.* — Il ruolo mobilitazione è costituito negli anni 1935, 1936 e 1937 con ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione delle 4 armi, oppure con ufficiali dei ruoli di comando di dette armi destinati ad essere trasferiti nei ruoli di mobilitazione. La proporzione degli ufficiali da trarsi dalle varie armi è stabilita dal Ministro per la guerra. — 1) Nelle vacanze sono comprese la deficienza di organico comunque esistenti alla data del 31 dicembre 1937. — 2) Negli anni 1935, 1936 e 1937 non hanno luogo promozioni. Le vacanze comunque eventualmente esistenti nel ruolo alla data 31 dicembre 1937 nei gradi di tenente colonnello e maggiore sono coperte con promozioni dai gradi inferiori sotto la data 30 giugno 1938. Le vacanze che a tale data vengono a risultare nel grado di capitano, sono calcolate nel numero di vacanze previste dalla tabella per detto anno. Se superiori a tale numero sono coltuate con immissione straordinaria di ufficiali del ruolo di mobilitazione delle 4 armi. — 3) Le promozioni fatte in base al precedente numero 2) sono comprese fra quelle indicate nella tabella per l'anno 1938.



TABELLA N. 22.

UFFICIALI INTERIORI DELLE VARIE ARMI CON CARRIERA LIMITATA AL GRADO DI CAPITANO

SITUAZIONE DA RAGGIUNGERE AL 31 DICEMBRE DEGLI ANNI SOTTOINDICATI	FANTERIA				CAVALLERIA				ARTIGLIERIA				GENIO			
	CAPITANI		SUBALTERNI		CAPITANI		SUBALTERNI		CAPITANI		SUBALTERNI		CAPITANI		SUBALTERNI	
	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo
1938	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1939	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1940	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1941	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1942	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1943	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1944	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1945	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1946	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1947	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1948	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1949	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1950	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1951	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1952	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1953	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1954	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1955	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1956	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1957	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1958	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1959	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
1960 o seguenti	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545





PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ZOPPI OTTAVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ZOPPI OTTAVIO. Onorevoli colleghi, io non tratto una questione tecnica, faccio solamente una questione di carattere molto modesto, ma che ritengo importante per i suoi riflessi morali.

Prima di tutto desidero dichiarare a Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato che considero il progetto che stiamo esaminando quale novella prova dello spirito di cameratismo e dei sentimenti con i quali egli sempre ricorda i suoi vecchi camerati. Di questo progetto io non chiederò la riforma; desidererei solamente, come chiarirò in seguito, che se ne ritardasse, per qualche tempo almeno, l'applicazione, e cioè fino all'avvento di circostanze più favorevoli.

Il progetto, in conclusione, riguarda la numerosa categoria dei generali del Regio Esercito; categoria che è andata sempre più crescendo di numero e di qualità, in modo che oggi abbiamo una grande quantità e diverse categorie di generali.

Questo progetto dispone, fra l'altro, che i generali i quali tennero durante il servizio attivo un comando designato d'Armata, ricevano, allorché lasciano il servizio attivo, la nomina a generali d'Armata. In questo consiste appunto la cortesia che l'onorevole Sottosegretario ha voluto usare verso i suoi antichi camerati, tra i quali sarei anche io.

Orbene a me è sembrato che il momento per l'applicazione di questo provvedimento non fosse il più opportuno. Infatti per noi vecchi soldati, che siamo al vertice della gerarchia militare, e, per il posto che occupiamo qui, anche al vertice della gerarchia politica, credo sia questo il momento propizio per offrire un esempio di personale disinteresse, rispondente al carattere militare. L'esempio, quando viene dall'alto, è sempre più efficace.

Trattandosi di avanzamento (parola che da quattro anni a questa parte ha un tono stridulo ed anche sapore un po' acido, perchè ha dato e dà luogo tuttora a stati d'animo diversi, non sempre sereni, non sempre lieti), il fatto che noi, già assurti al vertice della gerarchia, aumentiamo ancora i nostri galloni, non mi sembra simpatico nè oppostuno.

Il Regime fascista ha fatto molto bene, salendo al potere, a disporre che i combattenti chiamati ad alti posti gerarchici rivestissero un grado militare relativamente adeguato alla loro posizione politica. Ricordo che nel 1920, quando io comandavo la Divisione di Verona e comandante del Corpo d'Armata era il nostro collega Emilio De Bono, abbiamo dovuto prendere in esame la promozione da sottotenente a tenente dell'allora nostro Ministro della guerra. Voi capite che questa era una cosa abbastanza grave. Dunque, stabilito, come ho osservato, questo ottimo principio, si è poi ecceduto. Qualcuno ha detto: perchè tizio deve

essere promosso e io no? E allora si è sviluppato un appetito di gradi militari che ormai le gerarchie non sono più in grado di soddisfare.

Ne è altresì derivato che ufficiali i quali avevano lasciato l'Esercito col grado di tenente colonnello, senza aver mai tenuto il più difficile ed insieme il più bello dei comandi, quello del Reggimento, arrivarono al grado di comandante di Corpo d'Armata stando in congedo. Questi casi sono numerosi.

Ora io credo che se vogliamo davvero ritornare al serio, all'austero, dobbiamo affermare questo principio: dal momento che si incontrano i gradi corrispondenti alle unità che costituiscono l'Esercito, ossia dal Reggimento in su, bisogna che chi porta l'insegna di un comando abbia o abbia avuto realmente dietro di sé un Reggimento, una Brigata, una Divisione, un Corpo d'Armata o un'Armata. Quei galloni che egli porta, devono richiamare alla memoria di lui le masse dei suoi soldati, e alla mente di quanti lo vedono autentiche unità dell'Esercito nazionale. (*Bene*).

I troppi galloni nuocciono sempre ad una organizzazione militare. È necessario che il legislatore tenga presente questo principio e cioè che bisogna conservare nel più stretto limite la concessione dei gradi, e specialmente dei più elevati, che sono quelli che hanno bisogno di maggior prestigio. (*Applausi*).

C'è un libro, che io ho letto quando ero giovane, pubblicato subito dopo la guerra russo-giapponese e scritto dal Comandante dell'Esercito russo che da quella guerra era uscito battuto. Questo magnifico libro è intitolato: *Le somme della guerra*, e potrebbe a più giusta ragione intitolarsi: *Le somme della sconfitta*, anche perchè voi sapete, onorevoli colleghi, che la sconfitta insegna assai più di quanto non insegni una vittoria. Esso ha pagine preziose, ove considera appunto il danno recato all'esercito russo dalla eccessiva distribuzione di gradi elevati.

Tornando a noi, devo anche ricordare che noi siamo tutte persone anziane, che abbiamo galloni e decorazioni in gran numero e che abbiamo tutti gli onori possibili ed immaginabili. Non sarà dunque un nuovo gallone che accrescerà il nostro prestigio, tanto più che il gallone non sarebbe nemmeno visibile, poichè in mezzo a tanta abbondanza di galloni e di fregi che da cinque o sei anni ha invaso l'Esercito, noi stessi, che di queste cose ci intendiamo, non capiamo più nulla. Inoltre noi siamo tutti uomini, conosciuti ed apprezzati, nell'Esercito e in Paese, secondo il nostro valore, che non potrà essere influenzato da un gallone in più.

Io concludo, quindi, non certo per proporre che il decreto venga ritirato, perchè ciò sarebbe anche irricognoscibile e scortese, ma solamente per domandare a S. E. il Sottosegretario di volerlo mettere per qualche tempo a dormire, in attesa che la parola «avanzamento» suoni meno stridula.

E vorrei finire ripetendo una frase nota a tutti

per essere stata la grande frase di un fante; ma prima di pronunciarla, desidero si sappia bene che quella frase non aveva nulla di sdegnoso: il fante non è sdegnoso per sua natura, ed è in questo il suo grande difetto e la sua grande forza. Esso l'ha pronunziata in piena guerra, con tutta la grande bonarietà che gli è propria: « Noi non vogliamo encomi »! (*Applausi*).

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FELICI. Onorevoli Senatori, è già una buona ragione quella che hanno susurrato or ora alcuni colleghi: io certamente non ho pregiudizi di scuole militari e quindi posso parlare con una maggiore obiettività e schiettezza.

Il collega Zoppi non vuole encomi ed io dico che egli è arrivato per fortuna sua e per il suo grande valore agli ultimi gradi. Lasci dunque un po' di strada aperta anche a tutti coloro che legittimamente possono raccogliere nuovi meritati encomi. D'altronde io ho sempre pensato che il riconoscimento formale e sostanziale dei meriti del condottiero sia un incentivo a ben fare nelle guerre future. Guai a quei Governi ed a quei paesi che non tengono nel dovuto conto le glorie, i meriti, le gagliardie di coloro che hanno condotto le guerre già combattute!

Ora qui veramente la legge di cui egli domanda il rinvio è complessa. Quindi si potrebbe domandare, in ipotesi, il rinvio degli articoli 11 e 18. Poichè la legge è complessa e c'è per esempio un punto che è un po' allarmante. Perchè? Perchè, a proposito dei carabinieri, si dice: « istituzione per l'Arma del ruolo di mobilitazione ».

Ora io vorrei, a proposito di questa benedetta legge di avanzamento, rivolgere all'onorevole Sottosegretario di Stato per la Guerra una viva preghiera: dal 1934 non si ha più pace. Questa legge di avanzamento del 1934 non ha avuto mai tre mesi di continuità; avete aggiunto e fatto modifiche e riduzioni. Siete infine arrivati voi che avete compreso che questa legge andava modificata e l'avete fatto col garbo, che vi è proprio, ma non avete potuto andare a fondo, perchè avevate quel legittimo riguardo di galantuomo e di gentiluomo, di quasi collaboratore di chi la legge aveva preparato. Ora, dopo un po' di tempo, sarebbe necessario che voi vi levaste di dosso questo pregiudizio e non faceste più questa divisione che ha recato dolori, non voglio dire danni, ma dolori sì, perchè in fondo ha diviso questa magnifica, meravigliosa compagine di ufficiali in questi due ruoli, arreca, spesso, spiacevoli umiliazioni.

La guerra di Etiopia ha dimostrato del resto che molti ufficiali del ruolo di mobilitazione hanno compiuto il loro dovere con tale slancio e con tali meravigliose attitudini da meritare ricompense al valore in tutti i gradi.

Ora finalmente pare che voi siate sul punto di abbandonare questi due ruoli e io, quando ho letto questa introduzione del ruolo di mobilitazione per i carabinieri, ho detto: traiamone occa-

sione per pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di volere finalmente procedere a quella riforma a cui egli si è accinto da tempo, per cui l'esercito abbia quella magnifica unità che fa di esso l'orgoglio del Paese.

Quanto alla questione a cui ha alluso il camerata Zoppi, c'è da osservare una cosa: realmente i generali sono cresciuti. Essi sono, se non erro (compresi quelli dei servizi automobilistici, che erano indispensabili) 235, ma la questione è che c'è un annuario apposito dei generali che non sono più messi nell'annuario dell'Esercito, perchè tra quelli della riserva, quelli in posizione ausiliaria, che pare sarà abolita, e tutti gli altri sono arrivati veramente ad un numero fantastico. Però bisogna pur dire che i generali in servizio effettivo, quando questo Regio decreto-legge sarà diventato legge e avrà la sua esplicazione, saranno contenuti nel numero massimo di 235.

Nè è vero che voi avete esagerato, e questo è il punto nel quale dissento dal mio camerata Zoppi, perchè non è vero che voi avete esagerato le ricompense e gli onori.

In questo decreto avete fatto due articoli, i quali, secondo me — ecco il punto su cui richiamo la vostra attenzione — è bene che si mantengano ma siano applicati con equità e larghezza.

Voi nell'articolo 18 avete detto: i generali col rango di designati d'armata, quando vanno a riposo, possono essere nominati generali di armata. Poi all'articolo 11 avete anche detto: i generali di Corpo d'Armata i quali vadano a riposo possono avere rango di designati d'armata, fuori quadro s'intende, senza emolumenti. Quindi questa è una forma di riconoscenza rispettosa che non crea nemmeno oneri sulle onuste finanze dello Stato. E allora ecco la mia domanda, che non dà luogo ad interpretazioni del desiderio di nuove nomine: io approvo quelle due disposizioni, ma vi domando perchè l'articolo 33 ha da dire che l'articolo 18 di questa legge deve aver valore dal 1934 e l'articolo 11, non avendo nemmeno questa piccola retrodatazione, non ha effetto che dal giorno in cui è entrato in vigore il decreto e cioè dal giugno ultimo scorso?

Se non mi sbaglio so, per la lettura di certi annuali e per informazioni assunte da persone competentissime, che si tratterebbe di 8 o 10 comandanti di Corpo d'armata e di due o tre designati d'armata, i quali non entrerebbero in queste date: giugno del 1938 o del 1934. Ma più andate indietro e più per questi comandanti di Corpo d'armata ci accostiamo al periodo glorioso della guerra. Ora noi ci troviamo di fronte a questo: che il comandante di Corpo d'armata che va a riposo oggi, e che quindi durante la guerra, vent'anni fa era nei gradi inferiori, è trattato con privilegio su quelli che durante la guerra erano già vicini ai comandi supremi. E perchè questo? Io potrei nominare dei generali ma farei allora questione di persona. Io invece vi prego di tener presente che quell'articolo non è un legame per la vostra illuminata

coscienza, onorevole generale. Basta che voi riconosciate che quell'articolo è comprensivo di tutti quei generali di Corpo d'armata. Vedete che io mi associo nella sostanza a quello che ha detto il collega Zoppi. Non vi domando infatti che voi nominate i generali così, alla svelta. Io vi dico: coloro che hanno servito nel supremo grado siano rispettati come rispettate questi.

Io spero che voi mi rispondiate: « onorevole Felici, leggete meglio, la vostra interpretazione è anche la mia ».

Guardate per esempio il Senato, che ha goduto quando il preparatore degli approvvigionamenti e delle munizioni di tre guerre ha raggiunto il grado di commendatore dell'Ordine civile di Savoia. Parlo del senatore Dallolio (*applausi vivissimi*).

Ma il generale Dallolio non dovrebbe diventare, secondo questa legge, interpretata in senso restrittivo, generale di Armata!

Non è umanamente possibile ciò. Voi, onorevole Sottosegretario di Stato, sentirete l'orgoglio e l'onore di premiare tutti quelli che, dai generali di Corpo d'Armata in su, hanno lasciato la carriera militare con onore e decoro. In questi giorni, ed ho finito, voi, Sottosegretario alla guerra, che avreste per legge il comando di Capo di Stato Maggiore delle forze di terra, vi trovate in un momento eccezionale. Facciamo i nostri armamenti ed aumentiamo le forze del Paese, ma premiamo pure i vecchi generali ed auspichiamo che i nuovi generali compiano anche essi il loro dovere vittoriosamente (*Approvazioni*).

È di ieri, onorevole Sottosegretario di Stato, l'onore concesso ai due Marescialli De Bono e Graziani, amati dal Paese, è di domani una legge sul riconoscimento per alcuni generali ed ammiragli amatissimi, è di oggi questa legge che Voi interpreterete in senso estensivo, compiendo un atto di altissimo dovere verso compagni vostri di lavoro e di armi. Procediamo con equa larghezza.

E giacchè io ho la parola, permettetemi di dirvi che allorchè parlo di supremi gerarchi delle Forze armate il mio pensiero rispettoso ed affettuoso corre a due camerati che, per la fiducia del Duce, sono preposti ad alte cariche nell'Africa Orientale Italiana e che procedono disciplinatamente all'ordinata organizzazione di quel paese. Parlo del generale comandante supremo delle Forze Armate dell'Impero Cavallero e del generale Gazzera, governatore di Galla e Sidama. E, se il pensiero va a questi generali, non si può assolutamente non rivolgerlo devotamente anche al Duca d'Aosta (*Applausi vivissimi, il Presidente e l'Assemblea si alzano in piedi*), che in questi giorni, dopo tanti doveri compiuti da gagliardo, ha dato un più caro esempio, recando con sè e vicino a sè la sua famiglia. A questa e al Duca amatissimo inviamo il saluto del cuore. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

DE BONO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

DE BONO. Io concordo perfettamente e quasi completamente con ciò che ha detto il camerata Zoppi. Troppe uniformi, troppi galloni, troppi distintivi: ciò porta molta confusione. Sono discorde da lui in ciò che lo riguarda personalmente, cioè nella concessione del grado onorifico di generale d'armata ai generali designati d'armata. Bisogna tener presente che i generali designati d'armata sono coloro che hanno raggiunto il supremo grado possibile in tempo di pace. Se fosse solamente avvenuta una mobilitazione, essi, di pieno diritto, sarebbero stati nominati generali d'armata senza conseguire il grado per meriti speciali e speciali azioni di guerra. Quindi io ritengo che sia una cosa doverosa l'applicazione di questa disposizione di legge e per quanto riguarda il collega Zoppi, sono certo che egli, con la sua giovanile prestantza, farebbe una bellissima figura con il berretto da capitano, e la farà ancor meglio con quello di generale d'armata. (*Applausi*).

PARIANI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

PARIANI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Anzitutto debbo ringraziare S. E. Zoppi per le cordiali parole avute a mio riguardo.

Ritengo opportuno rispondere, brevemente, a due osservazioni essenziali fra quelle che S. E. Zoppi ha mosse.

L'avanzamento (bisogna che usi tale parola non ostante non la ami il nostro collega) va distinto in due categorie: avanzamento nel servizio permanente effettivo ed avanzamento nel congedo.

Per quanto riguarda il servizio permanente effettivo, dichiaro nel modo più esplicito che la corsa al grado denunciata da S. E. Zoppi non può più avvenire perchè le promozioni sono concesse in base ad un rigido criterio di selezione e sono regolate in modo che gli scavalcamenti possono avvenire solo per titoli che, in base a precise norme di legge, danno diritto alla promozione a scelta speciale.

Dirò di più che, data la forte selezione stabilita dalla legge — selezione tanto più rigorosa quanto più si procede nei gradi —, l'avanzamento per meriti eccezionali sarà quasi soppresso; rimarrà, invece, sempre opportunamente regolato, l'avanzamento per meriti di guerra.

Con tale provvedimento che verrà compreso nel Testo Unico che mi prometto, quanto prima, di presentare, scomparirà definitivamente ogni preoccupazione di corsa ai gradi.

Per quanto riguarda l'avanzamento degli ufficiali in congedo, occorre considerare che tali ufficiali, durante la permanenza in ausiliaria e nella riserva, possono, per vecchia legge, conseguire successive promozioni; talchè ufficiali che hanno lasciato il servizio attivo con il grado di generale di brigata hanno potuto conseguire, durante la permanenza in congedo, i gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata.

Non sembra quindi giusto che coloro che cessano

dal servizio con il grado di generale di corpo d'armata o di comandante designato d'armata debbano rimanere nello stesso grado e cioè che proprio coloro che, più degli altri, hanno dedicato tutta la loro vita all'esercito, non debbano avere alcun riconoscimento di aver ben meritato anche nei più alti gradi, in quelli cioè di maggiore responsabilità.

Ecco i motivi - di carattere esclusivamente morale - che giustificano i provvedimenti contenuti nei due articoli in discussione i quali mirano a concedere ai generali di corpo d'armata - sia pure a solo titolo onorifico - la carica di designati per il comando di armata ed ai generali designati di armata il grado di generale di armata.

Ritengo quindi che non si possano considerare tali provvedimenti come indici di « corsa ai gradi » e che i provvedimenti stessi non abbiano alcuna influenza sul numero degli ufficiali generali in congedo, numero che dipende dal funzionamento delle leggi, mentre, per quanto riguarda le loro promozioni durante il congedo, mi riservo opportuni ritocchi.

Circa l'osservazione del senatore Felici, rispondo che il concetto che ha ispirato i due articoli è quello di premiare tutti coloro che hanno dedicato la loro vita al servizio del Paese nell'esercito. Tale concetto ha dovuto estrinsecarsi in articoli di legge perchè toccava leggi preesistenti che imponevano determinate restrizioni; ma - trattandosi di un principio di carattere generale - è logico che debba applicarsi nei riguardi di tutti coloro che saranno riconosciuti meritevoli.

Con queste brevi delucidazioni ho voluto assicurare il Senato che non soltanto si provvede in tutti i modi - specie ora che si è avuta la concessione di fondi - a potenziare l'armamento dell'esercito, ma il Ministero sente che suo primo dovere è quello di curare soprattutto i fattori morali perchè, se la potenzialità tecnica ha grande importanza, il morale ha valore assolutamente predominante.

Non posso intervenire in ciò che riguarda la questione delle uniformi fuori dell'esercito. Posso assicurare che nell'esercito tutti sono orgogliosi di indossare la divisa e non fanno questioni di gradi o di filetti; ognuno, però, vuole ed ha ragione di avere quel riconoscimento che gli compete per la completa dedizione di se stesso e di ogni sua energia alla Patria (*applausi*).

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SECHI. Ho sentito con molto compiacimento le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato e mi permetto di rivolgergli una raccomandazione circa l'annunziato Testo Unico, a proposito dell'avanzamento degli ufficiali in congedo. Ritengo che da questo avanzamento debbano essere esclusi gli ufficiali che hanno lasciato il servizio attivo per esclusione dal quadro di avanzamento. Attualmente vi sono ufficiali che, esclusi dall'avanzamento mentre erano in servizio effettivo, hanno

poi nella riserva, conseguito persino due gradi. Io non credo che questa sia cosa opportuna; lo avverto per il conto che eventualmente si riterrà di farne.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1493, riguardante la inclusione delle spese di mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena tra le spese di giustizia » (N. 2461). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1493, riguardante la inclusione delle spese di mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena tra le spese di giustizia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1493, riguardante la inclusione delle spese di mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena tra le spese di giustizia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1021, recante modificazioni al Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, sull'organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici » (N. 2462). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1021, recante modificazioni al Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, sull'organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1021, recante modifica-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1938

zioni al Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, sulla organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1608, che integra il Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia " Ettore Marchiafava " con un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana » (N. 2463). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1608, che integra il Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia " Ettore Marchiafava " con un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1608, che integra il Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » con un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1504, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 2.700.000 per il completamento degli arredamenti del nuovo porto interno di Livorno » (N. 2465). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1504, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 2.700.000 per il completamento degli arredamenti del nuovo porto interno di Livorno ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1504, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 2.700.000 per il com-

pletamento degli arredamenti del nuovo porto interno di Livorno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1522, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 31.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti a pagamento non differito nell'Italia meridionale ed insulare » (N. 2466). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1522, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 31.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti a pagamento non differito nell'Italia meridionale ed insulare ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1522, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 31.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti a pagamento non differito nell'Italia meridionale ed insulare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1523, col quale si autorizza l'ulteriore spesa di lire 435.000 per il completamento del Palazzo Comunale di Zara » (N. 2467). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1523, col quale si autorizza l'ulteriore spesa di lire 435.000 per il completamento del Palazzo Comunale di Zara ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1523, col quale si auto-



LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1938

rizza l'ulteriore spesa di lire 435.000, per il completamento del Palazzo Comunale di Zara.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1488, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per opere pubbliche nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 » (N. 2468). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1488, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per opere pubbliche nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1488, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per opere pubbliche nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1938-XVI, n. 1548, che approva la convenzione modificativa stipulata con la Società "Partenopea" anonima di navigazione » (N. 2469). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1938-XVI, n. 1548, che approva la convenzione modificativa stipulata con la Società "Partenopea" anonima di navigazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1938-XVI, n. 1548, che approva la convenzione modificativa stipulata con la Società « Partenopea » anonima di navigazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1527, concernente il finanziamento della produzione del seme bachi per il consumo del 1939-XVII » (N. 2470). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1527, concernente il finanziamento della produzione del seme bachi per il consumo del 1939-XVII ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1527, concernente il finanziamento della produzione del seme bachi per il consumo del 1939-XVII.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 986, recante autorizzazione di contributo per lire 1 milione al Comune di Messina per lavori di risanamento dell'abitato » (N. 2472). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 986, recante autorizzazione di contributo per lire 1 milione al Comune di Messina per lavori di risanamento dell'abitato ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 986, recante autorizzazione di contributo per lire 1 milione al Comune di Messina per lavori di risanamento dell'abitato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, concernente agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva dei marmi apuani » (N. 2473).** — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, concernente agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva dei marmi apuani ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, concernente agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva dei marmi apuani.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 21 giugno 1938-Anno XVI, n. 1151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 4 agosto 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti intesi ad agevolare gli esercenti di cave di marmo delle provincie di Massa Carrara e di Lucca;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Con decorrenza dal 1° luglio 1938-XVI, in sostituzione di qualsiasi tassa o tributo diretto od indiretto a favore dello Stato, che sia applicabile secondo le leggi del Regno a carico degli esercenti di cave di marmo delle provincie di Massa Carrara e di Lucca, per la produzione ed il commercio del marmo greggio, è dovuta dai detti esercenti una tassa unica e complessiva per ogni tonnellata di marmo greggio prodotta e spedita in ciascun anno.

La misura di detta tassa e le modalità della sua applicazione e riscossione saranno stabilite con decreto Reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

I Comuni e le Provincie interessati sono autorizzati ad applicare rispettivamente l'imposta sulle industrie e la relativa addizionale provinciale nella misura consentita dal Testo Unico per

la finanza locale, prendendo a base della tassazione il presunto reddito mobiliare da accertarsi nei modi di cui all'articolo 162, 4° e 5° comma, del citato Testo Unico modificato col Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1938-Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

LANTINI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

APPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

APPIANI. Onorevoli Senatori, ho chiesto di parlare per rendere qui pubblica testimonianza del grato animo con cui Massa ha accolto questa nuova efficacissima provvidenza a suo favore.

Or è un anno, in quest'aula, io richiamai l'attenzione del Governo sopra le tristi condizioni di Massa, di questa che, vorrei dire, è stata per molto tempo la cenerentola dei capiluoghi di provincia. Il Governo ha provveduto sollecitamente e proprio nel modo come io avevo auspicato. Ha cominciato con sovvenzioni generose e con l'impostazione di opere pubbliche; ha proseguito con la istituzione della zona industriale, di cui, per quanto siamo ancora agli inizi, già si sentono i grandi vantaggi. Stanno già sorgendo grandiosi edifici di potenti Società, di potenti Aziende industriali, che daranno lavoro e benessere a numerose famiglie e notevole incremento al commercio locale.

Ora viene quest'altro provvedimento a favore delle industrie estrattive dei marmi; provvedimento da cui noi ci ripromettiamo benefici grandissimi ed un impulso potente alla industria ed al commercio dei marmi, che è la prima « fons vitae » delle regioni apuane.

Fra il risuonare di numerosi nuovi cantieri, di numerose opere nuove, Massa si risveglia dal suo accidioso letargo, risorge a nuova vita e guarda con serena confidenza all'avvenire. Grazie, dal profondo del cuore per essa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1596, col quale si autorizza la spesa di lire 6.000.000 per la costruzione dell'edificio da destinarsi a sede della Scuola Allievi Ufficiali della Regia Guardia di Finanza in Roma » (N. 2474). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1596 col quale si autorizza la spesa di lire sei milioni per la costruzione dell'edificio da destinarsi a sede della Scuola Allievi Ufficiali della Regia Guardia di Finanza in Roma ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1596, col quale si autorizza la spesa di lire 6.000.000 per la costruzione dell'edificio da destinarsi a sede della Scuola Allievi Ufficiali della Regia Guardia di Finanza in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1595, che autorizza la spesa di lire 22.500.000 per la sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze » (N. 2475). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1595, che autorizza la spesa di lire 22.500.000 per la sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1595, che autorizza la spesa di lire 22.500.000 per la sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1168, concernente la proroga di un anno del termine di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, istitutiva degli Enti comunali di assistenza » (N. 2476). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1168, concernente la proroga di un anno del termine di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, istitutiva degli Enti comunali di assistenza ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1168, concernente la proroga di un anno del termine di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, istitutiva degli Enti comunali di assistenza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1571, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 21 giugno 1938-XVI » (N. 2477). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1571, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 21 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1571, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 21 giugno 1938-XVI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Bacci, Banelli, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavazzoni, Celesia, Cian, Cicconetti, Colosimo, Conci, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, Dallolio, D'Amelio, D'Ancona, De Capitani d'Arzago, De Cillis, De Marinis, De Michelis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan Durini di Monza.

Facchinetti, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Libertini Pasquale, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Maragliano, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Messedaglia, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Moseconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant.

Occhini, Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Perris, Petrone, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (2414):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	161
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1493, riguardante la inclusione delle spese di mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena tra le spese di giustizia (2461):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1021, recante modificazioni al Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, sull'organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici (2462):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	166
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1608, che integra il Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » con un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana (2463):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	154
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1504, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 2.700.000 per il completamento degli arredamenti del nuovo porto interno di Livorno (2465):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	165
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1522, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 31.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti a pagamento non differito nell'Italia meridionale ed insulare (2466):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	165
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1523, col quale si autorizza l'ulteriore spesa di lire 435.000 per il completamento del Palazzo Comunale di Zara (2467):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	166
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1488, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per opere pubbliche nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (2468):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1938-XVI, n. 1548, che approva la convenzione modificativa stipulata con la Società « Partenopea » anonima di navigazione (2469):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	166
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1527, concernente il finanziamento della produzione del seme bachi per il consumo del 1939-XVII (2470):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 986, recante autorizzazione di contributo per lire 1 milione al Comune di Messina per lavori di risanamento dell'abitato (2472):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, concernente agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva dei marmi apuani (2473):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	161
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1596, col quale si autorizza la spesa di lire 6.000.000 per la costruzione dell'edificio da destinarsi a sede della Scuola Allievi Ufficiali della Regia Guardia di Finanza in Roma (2474):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1595, che autorizza la spesa di lire 22.500.000 per la sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze (2475):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1168, concernente la proroga di un anno del termine di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, istitutiva degli Enti comunali di assistenza (2476):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	166
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1571, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 21 giugno 1938-XVI (2477):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

#### Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Il senatore De Bono mi ha fatto conoscere che, per impegni imprescindibili, non potrà partecipare alla riunione di domani mattina della commissione speciale nominata per l'esame del disegno di legge, istitutivo della Camera dei

Fasce e delle Corporazioni. Prega perciò di essere sostituito. Ho creduto mio dovere aderire al desiderio dell'onorevole senatore De Bono ed ho chiamato a sostituirlo l'onorevole senatore Giuliano.

Domani venerdì 16, alle ore 10 e alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 871, concernente l'autorizzazione alla Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I), con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti (2346). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1578, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 28 maggio 1938, inteso a prorogare al 24 giugno 1938 la data di denuncia prevista dagli Accordi italo-romeni del 13 febbraio 1937 (2478). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1576, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Ankara, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Turchia, il 17 maggio-12 giugno 1938, per l'importazione in franchigia di libri, giornali, riviste ed altro (2479). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1581, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 23 giugno 1938, inteso a prorogare al 31 luglio 1938 l'Accordo commerciale e l'Accordo per regolare i pagamenti, conclusi in Roma fra i due Paesi il 13 febbraio 1937 (2480). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1582, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Romania il 14 luglio 1938 (2481). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1597, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Bogotà, tra l'Italia e la Colombia, il 28 aprile-8 luglio 1938 (2482). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dallo Stato in occasione di missioni e di trasferimenti (2483). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità e norme per le opere

occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale del territorio di Massa e Carrara (2484). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1465, che reca provvidenze a favore degli ex-militari del cessato impero austro-ungarico e dei loro congiunti pertinenti ai territori annessi al Regno (2485). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1502, riguardante il trattamento fiscale del Consiglio nazionale delle ricerche e degli organi da esso dipendenti (2486). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, che detta norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito (2487). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1125, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla signora Nicolina Dusevich vedova Fabris (2488). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1078, riguardante l'assegnazione di una pensione straordinaria alla vedova di Fernando Agnoletti (2489). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1481, che apporta modificazioni all'ordinamento della Commissione suprema di difesa (2490). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 853, contenente provvedimenti per il personale statale e degli altri enti pubblici richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente (2491). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1620 riguardante la soppressione dell'Ente della mutualità scolastica ed il trasferimento delle sue attribuzioni al Partito Nazionale Fascista (Gioventù Italiana del Littorio) (2492). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, recante modificazioni alle leggi sui piani regolatori di Milano e di Como (2493). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1601, contenente norme per la disciplina della vendita delle lane da materassi (2494). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1563, concernente agevolazioni fiscali per l'affrancazione delle colonie entitetiche del Veliterno (2495). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1621, concernente l'integrazione delle disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione, che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato, addetto o al seguito dell'esercito in guerra (2496). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1626, con il quale è stato prorogato fino al 30 giugno 1939-XVII il termine per l'attuazione del piano di risanamento della zona Dantesca in Ravenna e delle relative agevolazioni tributarie (2497). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda Autonoma Statale della Strada (2498). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 maggio 1938-XVI, n. 1123, concernente l'autorizzazione alla costruzione, in Roma, della sede dell'Istituto di bonifica umana ed ortogenesi della razza (2499). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1628, che reca norme per la militarizzazione di enti in caso di mobilitazione generale o parziale (2500). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1554, che aggiorna le disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito (2501). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1627, che conferisce l'autonomia amministrativa e contabile agli enti del Regio esercito dislocati nelle isole italiane dell'Egeo (2502). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1639, riguardante il premio di terminata missione volontaria per il personale in servizio non isolato all'estero (2503). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1550, concernente la proroga al 1° luglio 1940, della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato (2504). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1368, che porta modificazioni all'ordinamento del C. R. E. M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (2505). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 3 giugno 1938-XVI, n. 929, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica (2506). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1602, riguardante la proroga, al 30 giugno 1939-XVII, del termine per l'ultimazione degli arredamenti del porto di Bari (2507). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1062, riguardante l'assegnazione di un contributo statale all'Opera nazionale combattenti (2508). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

ALLE ORE 16

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1134, contenente modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato per gli ordini di accreditamento relativi alla ripartizione del provento delle addizionali istituite a favore degli Enti comunali di assistenza (2509). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1480, riguardante emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per il finanziamento di operazioni connesse all'attuazione dell'autarchia economica nazionale che presentino rischi speciali (2510). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1528, concernente l'utilizzazione dei carri ed attrezzi di carico nei binari di raccordo con le Ferrovie dello Stato (2511). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1443, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 31 agosto 1938-XVI, n. 1440 e 5 settembre 1938-XVI, n. 1441, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (2512). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1255, concernente la concessione della garanzia statale per forniture a Governi esteri da parte di ditte italiane (2513). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1536, recante disposizioni in merito ai contributi per spese di vigilanza a carico dei concessionari di opere di bonifica integrale (2514). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto legge 17 maggio 1938-XVI, n. 750, relativo all'acquisto da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di un immobile in Firenze da destinare a sede invernale dell'Accademia militare forestale (2515). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1938

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1538, col quale si autorizza la spesa di lire 30.000.000 per la esecuzione di un primo lotto dei lavori di costruzione degli istituti di previdenza e di pena di Roma (2516). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1629, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione stipulato in Tokio, fra l'Italia e il Manciukuò, il 5 luglio 1938 (2517). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 30 giugno 1938-XVI, n. 1022, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38 (2543). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1437, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo sugli atti relativi al movimento di valuta non dipendente da importazione o esportazione di merci (2544). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 27 agosto 1938-XVI, n. 1586, recante autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per le località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV (2545). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 2 maggio 1938-XVI, n. 641, concernente l'approvazione del contratto 1° febbraio 1938-XVI, relativo alla transazione di una vertenza fra lo Stato e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna ed alla costruzione del nuovo stabilimento penale agricolo di Porto Conti in Comune di Alghero (2546). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1469, riguardante l'autorizzazione alla traduzione in atto formale degli Accordi concernenti la permuta del Palazzo di Giustizia, costruito in Milano da quel Comune, con altri beni (2547). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, recante unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale (2550). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1547, concernente la concessione di sovvenzioni in favore di stagioni liriche e concertistiche, compagnie drammatiche di operette e di riviste (2551). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, concernente le norme per il credito edilizio teatrale (2552). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 ottobre 1938-XVI, n. 1664, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa

del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39 (2553). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 marzo 1938-XVI, n. 759, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno (2554). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 17 maggio 1938-XVI, n. 834, recante agevolazioni fiscali per lo sviluppo della pesca (2555). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1389, concernente l'istituzione del monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei film cinematografici provenienti dall'estero (2556). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1701, col quale si autorizza la spesa di lire 27.000.000 per la costruzione in Roma di un nuovo ponte sul Tevere, a monte di ponte Milvio, e per la sistemazione dei raccordi alle strade statali Cassia e Flaminia (2580). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, relativo ai finanziamenti per l'impianto e l'esercizio delle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti, istituiti dai Consorzi per l'incremento e il miglioramento delle coltivazioni (2582). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto (2583). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, concernente la proroga della durata del Concorso nazionale di frutticoltura (2584). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina (2585). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, contenente norme per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione di mangimi concentrati (2586). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale (2587). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;



Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1672, che approva la convenzione fra lo Stato e la Banca Nazionale del Lavoro per il finanziamento della organizzazione per la difesa controaerea delle industrie e di altre attività nazionali (2588). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1938-XVI, n. 1442, recante provvedimenti per l'olivicultura (2615). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1795, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finan-

ziario 1938-39 (2617). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1789, riguardante il trattamento doganale della tiocarbanilide impiegata nella fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco (2618). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

La seduta è tolta (ore 18,30).

---

Prof. GIOACCHINO LAURENTI  
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti